

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 (Rv. 656256 - 02)

Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Retrattabilità - Condizioni.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31402 del 02/12/2019 (Rv. 656256 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_115](#), [Cod_Proc_Civ_art_167](#),
[Cod_Proc_Civ_art_183_1](#)